



N. 141 - ottobre 2019

Le elezioni regionali in Umbria

Introduzione

Domenica **27 ottobre 2019** si terranno **le elezioni per il Presidente della Giunta e per l'Assemblea legislativa regionale**.

L'appuntamento elettorale fa seguito alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta e del conseguente scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, deliberato con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 28 maggio 2019, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 64, comma 3, dello statuto regionale¹ (d'ora innanzi SrU).

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente vicario della Giunta regionale con proprio decreto n. 40 dell'8 agosto 2019.

Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.

Le elezioni sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale, diretto e avvengono su un'unica scheda.

Nell'allegato A alla presente nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.

Nell'allegato B si riporta il fac-simile della scheda di voto.

Chi si vota?

1) **Il Presidente della regione** (art. 63 e art. 65 SrU), il quale:

- rappresenta la Regione;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
- indice le elezioni e i referendum regionali;
- nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente, e ne attribuisce e modifica gli incarichi;
- rappresenta in giudizio la Regione
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- presenta all'Assemblea legislativa i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione; presenta inoltre una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale

¹ Di cui alla legge regionale (l.r.) n. 21 del 2005, recante nuovo Statuto della Regione Umbria.

- esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2) **L'Assemblea regionale** (artt. 42 dello SrU), la quale, fra l'altro:

- è composta da 20 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale²;
- i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato³;
- ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato
- esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione;
- esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dal combinato disposto fra **L.R. n. 2 del 2010**⁴ e la **l.r. n. 4 del 2015**⁵.

Per quanto non previsto dalla legge regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

- **Circoscrizione elettorale**

- Il territorio della regione "costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione"⁶.

- **Presentazione e composizione delle liste**⁷

- **Termini di presentazione:** le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.
- **Numero di firme:** occorre la **sottoscrizione da un minimo di 500 a un massimo di 1000 elettori** iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione. Tuttavia, come nel caso di specie, in presenza di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, (che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di

² Si veda l'art. 42, comma 1, SrU.

³ Art. 57, comma 1, dello SrU.

⁴ "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".

⁵ Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2. Quest'ultima non solo ha modificato e integrato testualmente la legge n. 2, ma ha altresì provveduto a dettare disposizioni che integrano, limitatamente alla regione, le disposizioni recate dalla legge statale n. 108 del 1968 (v. *infra*).

⁶ Art. 3, comma 1-ter, della l.r.n. 2/2010.

⁷ La disciplina regionale è recata all'art 9 della legge 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 9 della l.r. n. 4 del 2015.

durata in carica degli organi elettivi di almeno centoventi giorni) il numero delle sottoscrizioni è dimezzato.

- Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
 - **Numero di candidati:** non può essere superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto.
 - Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta (a pena di esclusione) una **dichiarazione di collegamento** di ciascuna lista ad un candidato alla carica di Presidente della regione. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa in sede di presentazione della candidatura alla carica di Presidente).
- **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta⁸**
 - I **termini** sono i medesimi per la presentazione delle liste.
 - La dichiarazione di presentazione della candidatura non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.
 - Non può essere candidato chi ha già ricoperto la carica di Presidente della Giunta per **due mandati consecutivi**.
 - La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla **dichiarazione di collegamento** con le singole liste circoscrizionali.
 - **Equilibrio di genere**
 - Lo Statuto (art.42, comma 2) dispone che la "legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato".
 - Le liste dei candidati devono essere composte, a pena di inammissibilità, in modo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura **superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato⁹.
 - Nel caso di espressione di due preferenze nella scheda elettorale, esse devono riguardare candidati di **genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza¹⁰.
 - **Esercizio del diritto di voto¹¹**
 - Le votazioni per l'elezione dell'assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della regione sono contestuali e avvengono su un'**unica scheda**.
 - L'elettore può: i) esprimere solo un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta, nel qual caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato; ii) votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate; iii) votare a favore solo di una lista regionale, e in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato.

⁸ Art. 9-bis della l. 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 10 della l.r. n. 4 del 2015.

⁹ Art. 9, comma 1, l. 108/1968 in combinato disposto con l'art. 9 della l.r. n. 4 del 2015.

¹⁰ Art. 11-bis della l. 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 13 della l.r. n. 4 del 2015.

¹¹ Art. 11-bis della l. 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 13 della l.r. n. 4 del 2015

- È **ammesso il voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla legge.
 - Nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.
 - **Non è ammesso il voto disgiunto**.
- **Elezione del Presidente¹²**

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nella regione (e contestualmente lo stesso diviene membro di diritto del Consiglio regionale).
 - **Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio: proporzionale a turno unico, con clausola di sbarramento ed eventuali forme di tutela della minoranza e premio di maggioranza**

Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti.

Dei 21 seggi del Consiglio:

 - uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
 - uno spetta a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta non risultati eletti, collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio¹³;
 - i restanti seggi sono assegnati con criterio proporzionale, ferma restando la clausola di sbarramento, nonché la tutela delle minoranze e l'eventuale premio di maggioranza (v. *infra*).
 - **Come avviene l'assegnazione dei seggi alle coalizioni (o alle singole liste) collegate ai candidati Presidenti?**
 - Il numero di seggi è attribuito facendo ricorso al metodo proporzionale secondo la formula Hagenbach-Bischoff¹⁴. A ciascuna coalizione e a ciascuna lista viene assegnato un numero

¹² Art. 15 della l. 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 14 della l.r. n. 4 del 2015.

¹³ Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della l.el., stabilisce che "l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale".

¹⁴ In sintesi, l'ufficio centrale regionale determina la cifra elettorale (cioè il numero di voti) di ciascuna coalizione di liste e di liste non coalizzate, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta; a seguire determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista; infine determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. L'Ufficio centrale regionale, dopo aver proclamato eletto il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione in base alle rispettive cifre elettorali. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti assegnati solamente al candidato alla presidenza della Giunta, per il numero dei seggi assegnati al collegio unico regionale, più uno (si ottiene così il quoziente elettorale regionale con il metodo Hagenbach-Bischoff). Ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale così calcolato risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Nell'evenienza in cui il numero dei seggi da attribuire nel complesso alle coalizioni e liste (sulla base del quoziente elettorale) superi quello del totale dei seggi del collegio regionale, le operazioni si

di seggi pari al numero di volte in cui il quoziente regionale è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna.

- Il sistema elettorale prevede un **premio di maggioranza volto ad assicurare** alla coalizione o alla liste collegata **al Presidente la maggioranza** consiliare, consentendo il raggiungimento di un numero di seggi almeno pari a 12¹⁵.
 - Il sistema prevede altresì una **tutela delle minoranze**. A tal fine è previsto un numero minimo di seggi (pari a 8) che vengono comunque assegnati alle coalizioni o alle singole liste collegate con candidati non eletti alla Presidenza nel caso in cui, dall'applicazione del solo criterio proporzionale con clausola di sbarramento, ad esse spetterebbe un numero di seggi inferiore¹⁶.
- **Soglia di sbarramento**¹⁷

Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano ottenuto, nell'intera regione, meno del 2,5 per cento dei voti validi.

*a cura di Luigi Fucito
con la collaborazione di Simone Bonanni*

ripetono utilizzando un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Gli eventuali seggi non attribuiti vengono assegnati sulla base dei maggiori resti ottenuti dalle richiamate operazioni di calcolo.

¹⁵ L'ufficio centrale regionale, dopo aver determinato il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente eletto, verifica se il totale dei seggi sia pari o superiore a 12 e assegna alla coalizione o alla lista 12 seggi.

¹⁶ La legislazione regionale dispone che al complesso delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale proclamato eletto sono riservati 7 seggi, oltre quello riservato al candidato che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato eletto. (art. 3, comma 1-quater, della l.r. n. 2 del 2010).

¹⁷ Art. 15, comma 5, lettera f), della l. 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 14 della l.r. n. 4 del 2015.

Allegato A

Risultati delle elezioni regionali in Umbria del 31 maggio 2015

Elettori	705.819	Votanti	391.210	55,43 %	
Schede bianche	5.139	Schede non valide (bianche incl.)	17.537		
Candidati / Liste regionali	Liste circoscrizionali		Voti	%	Seggi
MARINI CATIUSCIA	Eletto pres.		159.869	42,78	
		PARTITO DEMOCRATICO	125.777	35,76	11
		SOCIALISTI RIFORM.	12.200	3,47	1
		UMBRIA PIU' UGUALE-SEL	9.010	2,56	
		CIVICA E POPOLARE	5.172	1,47	
		TOTALE COALIZIONE	152.159	43,26	12
RICCI CLAUDIO	Eletto cons.		146.752	39,27	
		LEGA NORD	49.203	13,99	2
		FORZA ITALIA	30.017	8,53	1
		FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	21.931	6,24	1
		RICCI PRESIDENTE	15.784	4,49	1
		CAMBIARE IN UMBRIA	9.374	2,67	
		PER L'UMBRIA POPOLARE	9.285	2,64	

		TOTALE COALIZIONE	135.594	38,55	5
LIBERATI ANDREA	Eletto cons.		53.458	14,31	
		 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	51.203	14,56	1
VECCHIETTI MICHELE			5.858	1,57	
		 L'UMBRIA PER UN'ALTRA EUROPA	5.561	1,58	
DI STEFANO SIMONE			2.457	0,66	
		 SOVRANITA'	2.343	0,67	
DE PAULIS AMATO JOHN			2.155	0,58	
		 ALTERNATIVA RIFORMISTA	1.919	0,55	
FABIANI AURELIO			1.820	0,49	
		 PART.COMUNISTA DEI LAVORATORI-CASA ROSSA	1.662	0,47	
MAIORCA FULVIO CARLO			1.304	0,35	
		 FORZA FN NUOVA	1.255	0,36	
TOTALE		CANDIDATI LISTE REGIONALI	373.673		
		LISTE CIRCOSCRIZIONALI	351.696		18

Allegato B
Fac-simile scheda di voto
Elezioni regionali in Umbria 27 ottobre 2019

     <p>CLAUDIO RICCI <small>CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p> <p>EMILIANO CAMUZZI <small>CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p>	        <p>DONATELLA TESEI <small>CONSIGLIERA REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p> <p>ROSSANO RUBICONDI <small>CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p> <p>MARTINA CARLETTI <small>CONSIGLIERA REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p>	       <p>VINCENZO BIANCONI <small>CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p> <p>GIUSEPPE CIRILLO <small>CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p> <p>ANTONIO PAPPALARDO <small>CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE</small></p>
FAC-SIMILE		